

**SI PRENOTI**

**A DEBITO**

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

**RG N. 994/2025 P.U.**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

Dott.ssa Rosa Grippo

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario **RG PU N. 994/2025** per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso, depositato il 30.7.2025,

**DA**

CRISTINA SARAH, nata a Borgomanero (NO) il 20.10.1991 e residente in Oleggio (NO) Viale Mazzini n. 42, c.f.: CRS SRH 91R60 B019Y, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Mattachini (cod. fisc.: MTT LRT 76L07 F952N) del Foro di Novara presso lo studio professionale del quale in Borgomanero (NO), Via Caneto n. 56, ha eletto domicilio, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente recapito di posta elettronica certificata: [avvalbertomattachini@pec.ordineavvocatinovara.it](mailto:avvalbertomattachini@pec.ordineavvocatinovara.it);

**Ricorrente**

**nei confronti della società**



**STYLE64 S.R.L., con sede legale a MILANO (MI) VIALE PAPINIANO 8 cap 20123, Numero REA MI – 2640434, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 12101640964;**

**debitrice non costituita**

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

#### **PREMESSO CHE**

fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 1.8.2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 15.9.2025;

#### **OSSERVA**

##### **La competenza territoriale.**

Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIALE PAPINIANO 8 cap 20123.

##### **L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.**

La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta: *“COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAMICIE, BIANCHERIA INTIMA, MAGLIERIA E SIMILI (SENZA DEPOSITO)”*.

La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; il bilancio al 31.12.2022 riportava infatti un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a € 718.619,00.

**La legittimazione attiva della parte ricorrente, il *fumus* della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.**



Il credito di parte ricorrente, risulta qui accertabile incidentalmente quanto al *fumus* di sua fondatezza e pienamente documentato, in quanto è pari ad € 41.419,85 oltre interessi e rivalutazione, come da atto di precetto in data 12 marzo 2025, con ricevuta di consegna a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto - debiti di natura previdenziale e tributaria, che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da marzo 2024), complessivamente pari ad € 68.452,67.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.

### **L'insolvenza.**

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:

- a) dall'inadempimento del credito vantato dal lavoratore ricorrente, per licenziamento illegittimo e calcolo della contribuzione, fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi quale remunerazione di un fattore di produzione, fatto pertanto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
- b) dalla presenza di non irrisonanti debiti scaduti di tipo tributario e previdenziale, per oltre € 68.000, risalenti a partire da marzo 2024;
- c) dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi presso BDM e BANCO DESIO, istituti di credito che hanno rilasciato dichiarazioni negative a maggio 2025, indicando anche la presenza di un precedente vincolo di pignoramento;

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle



proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

**P.Q.M.**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società **STYLE64 S.R.L., con sede legale a MILANO (MI) VIALE PAPINIANO 8 cap 20123, Numero REA MI – 2640434, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 12101640964**, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
- 3) NOMINA Curatore il dott. RENATO GIUSEPPE BONVINI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **14 gennaio 2026 ore 11.15**, sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup->

[join/19%3ameeting\\_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?con](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-)

[text=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGlyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)



- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
  - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al Pubblico Ministero;



12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 18 settembre 2025.

Il giudice rel. est.

*Dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Macchi*

